

ORDINANZA SULL'USO DEI BENI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE

(Risoluzione no. 36 del 22 gennaio 2007)

Il **Municipio di Lavizzara**, richiamati gli articoli 107 LOC; 25 e 26 RELOC; 54, 55 e 70 del Regolamento comunale e 15 cpv. 3 del Regolamento comunale sui beni amministrativi, approvato dal Consiglio comunale il 25 novembre 2005; emana la seguente

ordinanza:

art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza fissa i modi, i luoghi e stabilisce le tasse di utilizzo dei beni amministrativi del Comune di Lavizzara, tenuto conto dei contenuti dell'art. 15 cpv. 1 dell'apposito Regolamento.

art. 2 Modi

Si fa riferimento al capitolo 2 del Regolamento.

art. 3 Luoghi

Sono definiti "luoghi" quelli che possono entrare in linea di conto per le domande di autorizzazione (art. 7) e per le concessione (art. 8) del Regolamento.

art. 4 Tasse di utilizzo

Le tasse d'uso stabilite dall'art. 15 cpv 1, vengono fissate come previsto dal cpv. 3 dello stesso articolo di Regolamento, nel seguente modo:

- a) opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc., fr. 15.00 il mq l'anno, oppure fr. 300.00 il mq, una sola volta;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o d'altro genere, fr. 10.00 il ml una sola volta, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, fr. 200.00 il mq l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette, fr. 40.00 l'anno per ogni ml. misurato verticalmente;
- d) esercizio di commerci durevoli, fr. 200.00 il mq l'anno; occasionali, fr. 20.00 il giorno, in relazione alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) campeggio occasionale, fr. 7.00 per persona alla settimana;
- f) deposito di materiali e macchinari, fr. 5.00 il mq per mese o frazione di mese; posa di contenitori o simili, fr. 200.00 annui per unità;
- g) capannoni per manifestazioni, fr. 1.00 il mq al giorno;
- h) occupazione a scopo di cantiere, fr. 5.00 il mq per mese o frazione di mese. La tassa sarà: diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare; aumentata del 50% dopo sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente di un ulteriore 50% ogni tre mesi. Nell'eventualità in cui gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e nel caso in cui si verificasse la soppressione di posteggi, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione;
- i) riunioni nelle diverse sale ubicate negli stabili di Brontallo, Menzonio, Prato, Sornico San Carlo e Fusio; fr. 50.00 il giorno tutto compreso.

art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale, decaduti i termini di ricorso ai sensi degli articoli 192 cpv 3 e 208 della LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Michele Rotanzi

Il Segretario
Bruno Giovanettina

Lavizzara, 22 gennaio 2007